

TI_GERICHTE 52.2006.347 vom 17. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.347

FR: TI_GERICHTE 52.2006.347 du 17 novembre 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2006.347 del 17 novembre 2006

Regeste

Misure coercitive

Erwägungen

E. 43

PAmM). Difatti, nonostante sia stato allontanato il giorno successivo all'inoltro del gravame, il ricorrente mantiene comunque un interesse attuale e concreto a che la legittimità del provvedimento litigioso sia esaminata da un'autorità giudiziaria. In effetti, qualora dovesse essere accertata l'illegalità della decisione qui impugnata, il ricorrente potrebbe esigere un risarcimento per il torto patito. Pertanto, contrariamente a quanto assume il Dipartimento delle istituzioni, l'impugnativa non è divenuta priva di oggetto. Il ricorso, tempestivo (art. 31 LALMC e 46 cpv. 1 PAmM), è dunque ricevibile in ordine. 1.2. Il gravame può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). Non è infatti necessario richiamare dall'autorità di vigilanza dello stato civile l'incarto concernente il ricorrente allo scopo di illustrare i suoi legami familiari in Ticino e di dimostrare che egli non aveva intenzione di fuggire perché l'autorità conosceva il suo luogo di residenza fino al momento della sua carcerazione. Tali atti non apporterebbero infatti ulteriori elementi di rilievo per il giudizio che questo tribunale è chiamato a rendere. Per lo stesso motivo non è necessario richiamare nemmeno gli incarti presso la Polizia cantonale e l'UFM volti a dimostrare che nel frattempo egli ha chiesto asilo politico. Gli incarti presso il Dipartimento delle istituzioni e il Giudice straordinario delle misure coercitive, in quanto concernono la presente procedura ricorsuale, vengono invece richiamati d'ufficio dal tribunale. 2. Con sentenza 29 maggio 2006 questo tribunale ha stabilito che il GIAR – che giusta i combinati art. 4 e 5 LALMC era in Ticino il giudice al quale competeva tra l'altro la conferma e la proroga della carcerazione in vista dello sfratto - non poteva essere considerato quale autorità giudiziaria competente in materia di misure coercitive giusta l'art. 13c LDDS, in quanto non adempiva i criteri di imparzialità stabiliti dall'art. 5 n. 4 CEDU. Al fine di colmare il vuoto di competenza venutosi a creare in seguito a questo giudizio e in attesa di allestire un messaggio tendente a modificare la LALMC per renderla consona ai principi della CEDU, il 14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha adottato, sulla base dell'art. 70 LOG a quel momento in vigore, una risoluzione con la quale ha trasferito provvisoriamente la funzione di Giudice delle misure coercitive al Pretore del Distretto di Lugano sez. 1, autorità giudiziaria e giusdicente esente da attribuzioni di natura penale e quindi garante della necessaria imparzialità ed indipendenza di giudizio. Il ricorrente contesta ora tale competenza, dolendosi del fatto che, dopo quasi 5 mesi, non è ancora stata designata l'autorità chiamata a svolgere la funzione di Giudice delle misure coercitive a titolo definitivo. A torto. Come già chiarito in un precedente giudizio reso da questo tribunale, la decisione del Governo di affidare ad interim questa carica a detto magistrato,

quale provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 70 LOG è immune da qualsiasi violazione del diritto cantonale e federale (STA 9 agosto 2006 in re B., confermata dal Tribunale federale con sentenza 2A.520/2006 dell'8 novembre 2006). È vero che questa misura, adottata a suo tempo a titolo provvisorio, è ora in vigore da circa 5 mesi; ciò è però dovuto unicamente al fatto che la sentenza 29 maggio 2006 con cui questo tribunale ha accertato l'incostituzionalità della designazione del GIAR quale giudice dell'arresto ai sensi dell'art. 13c LDDS è stata impugnata al Tribunale federale dall'UFM e pertanto fino a quando tale causa non sarà definitivamente decisa, il Pretore del Distretto di Lugano sez. 1 dovrà continuare a svolgere tale funzione. Su questo punto, il gravame si rivela pertanto infondato.

3. 3.1. Giusta l'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS, se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può, tra l'altro, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare procurandosi i documenti di legittimazione o affinché le autorità possano ottenerli. In questo senso, l'art. 13f lett. c LDDS precisa che lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura prevista dalla presente legge sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della stessa, in particolare procurando i documenti di legittimazione o collaborando affinché le autorità possano ottenerli. Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 4 LAsi indica che in caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi. L'art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS dispone che la carcerazione può durare tre mesi al massimo. Va fatto subito il necessario, soggiunge il cpv. 3 della medesima norma, per l'esecuzione dell'espulsione o dell'allontanamento.

3.2. La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria, al più tardi entro 96 ore dopo audizione in procedura orale (cfr. art. 13c cpv. 2 LDDS e 27 LALMC). Giusta l'art. 13c cpv. 3 prima frase LDDS, nel decidere la carcerazione o il mantenimento o la revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene conto, oltre che dei motivi di carcerazione, segnatamente della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione dev'essere eseguita.

4. 4.1. Come accennato in narrativa, con decisione 16 maggio 2002, confermata su ricorso il 23 dicembre 2002 dalla CRA, l'allora UFR ha respinto la domanda d'asilo che il ricorrente aveva depositato il 14 gennaio 2002 e ha pronunciato il suo allontanamento dal territorio elvetico entro il 1° luglio 2002, termine in seguito prorogato fino al 13 marzo 2003. RI 1 non ha mai dato seguito a tale ordine, continuando a soggiornare illegalmente nel nostro paese dove ha pure interessato, a diverse riprese, le autorità giudiziarie penali ed è stato colpito da un divieto di entrata attualmente in vigore. Interrogato il 19 febbraio 2003, l'8 gennaio e il 24 settembre 2004 dalla Polizia cantonale in merito alla sua presenza sul territorio elvetico, il ricorrente ha dichiarato di non volere rientrare in Algeria e di non avere fatto nulla, nonostante le sue promesse, per procacciarsi i documenti di legittimazione. Il 27 aprile 2006 egli si è nuovamente sottratto all'ordine di partenza e il 14 giugno 2006 l'UFM non è entrato nel merito di una richiesta di riesame della sua domanda d'asilo presentata il 22 maggio precedente. Ancora l'11 ottobre 2006 egli ha ribadito di non avere intenzione di lasciare il territorio elvetico e che per nessun motivo intendeva rientrare in Algeria.

4.2. Per questi motivi, l'11 ottobre 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso la carcerazione di RI 1 in vista del suo allontanamento dal territorio elvetico giusta l'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS. Tale decisione, confermata il giorno successivo dal Giudice straordinario delle misure coercitive dopo aver proceduto all'audizione del ricorrente, resiste alle critiche. Come visto, il ricorrente si è sempre sottratto al suo rientro in Algeria. Egli non si è mai attivato per

ottenere i documenti di legittimazione onde rendere possibile il suo rinvio verso il suo paese d'origine. Nemmeno dopo che il 20 settembre 2005 il Consolato generale di Algeria in Svizzera si era dichiarato disposto a rilasciare un documento in suo favore, egli ha voluto lasciare il territorio elvetico. Bisogna pertanto ritenere che l'insorgente, se non fosse stato incarcerato, avrebbe persistito a sottrarsi allo sfratto nel paese d'origine anche in futuro. Del resto, egli non nega tale evidenza; nemmeno nella sua impugnativa dinnanzi al tribunale (ricorso ad 2, pag. 7). In siffatte circostanze, il rischio che il ricorrente - che è peraltro privo di mezzi finanziari propri - si sarebbe prima o poi dato alla macchia doveva essere considerato alquanto elevato (DTF 122 II 49, consid. 2b). Invano egli invoca ora la sua relazione con il figlio C_____ (2004) e la di lei madre G_____ presso cui avrebbe alloggiato prima di essere incarcerato per ritenere ingiustificata la sua detenzione in vista del suo allontanamento. Infatti, con risoluzione 22 agosto 2006, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso la decisione 8 maggio 2006 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha negato il rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare. Ritenuto inoltre che sia nell'ambito della procedura d'asilo, sia in quella relativa al mancato rilascio di un permesso di dimora il suo rientro in Algeria è stato considerato esigibile, non porta a diversa conclusione il fatto che il ricorrente abbia manifestato il desiderio di essere allontanato in un Paese dell'UE, segnatamente in Italia, luogo d'origine di suo figlio. Tanto meno giova al ricorrente il fatto che egli abbia successivamente inoltrato una richiesta di asilo politico in Svizzera. Del resto, non spetta a questo tribunale chinarsi su questo genere di domande, non essendo competente in materia. Infine, non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli il fatto che egli sia stato incarcerato a Basilea in vista del suo allontanamento e che suo figlio non avrebbe potuto rendergli regolarmente visita a seguito della lontananza del luogo di detenzione amministrativa. In effetti, anche qualora si ritenesse che egli abbia una relazione stretta ed intensamente vissuta con suo figlio C_____, questione che può rimanere qui indecisa, il diritto al rispetto della vita privata e familiare protetto dall'art. 8 CEDU invocato dall'insorgente riguardo alle sue relazioni con il figlio non appare sia stato violato. Da una parte, perché un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU quando, come nel caso di specie, è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria - tra l'altro - per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Dall'altra, perché non risulta che l'autorità abbia impedito a C_____ di rendergli visita. Del resto, neanche l'insorgente lo pretende (ricorso ad 6, pag. 8). Su questi aspetti nemmeno la Convenzione sui diritti del fanciullo, sempre che sia applicabile nella presente fattispecie, è stata violata. 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto e la decisione del Giudice straordinario delle misure coercitive confermata in quanto immune da violazioni del diritto e conforme al principio della proporzionalità. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto. 6. Considerato che l'insorgente è già al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio con decreto 13 ottobre 2006 del Giudice straordinario delle misure coercitive, egli non necessita di un'identica concessione in questa sede. Date le circostanze, si prescinde quindi dal prelievo di tassa e spese di giustizia. Per questi motivi, vista gli art. 13b, 13c e 13f LDDS; 31 e 32 LALMC; 8 CEDU; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.